

REGISTRAZIONE ESSENTE  
878/2017  
CONTIBUTO UNIFICATO



Corte d'Appello di Bologna

SEZIONE 01

R.G: 1386/2016

All'udienza collegiale del giorno 04/04/2017 ore 12:00

**PRESIDENTE** Dr. DI MARCO DIEGO  
**Giudice/Consigliere** Dr. PARISI MARIAPIA  
**Giudice/Consigliere** Dr. BELLINI MELANIA

Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto  
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

SENTENZA CIVILE  
a verbale

causa al G.R. Dr. ....

N.

Il G.R. Dr. ....

878/2017

Cronologico n.

depositata il

Camera Cons. del

04 APR. 2017

R.G. 1386/2016

Cron. 2017/2017

Rep. ....

Chiamata la causa

Attore principale

██████████  
Avv. ~~██████████~~  
Avv. ~~██████████~~  
Avv. ~~██████████~~

Convenuto principale

██████████  
Avv. ~~██████████~~  
Avv. ~~██████████~~

Oppi: 4 aprile 2017 è comparso l'av. ~~██████████~~  
per l'attore il quale si riporta a tutte le argomentazioni  
ed eccezioni ed insiste per l'adempimento delle più  
prevalenti conclusioni. È presente altresì l'av. ~~██████████~~  
~~██████████~~ per il convenuto lo quale si riporta integralmente  
ai propri atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni  
come precisate nella memoria ex art. 183 n. 1.

Le parti rinunciano alla causa.

La Corte in ritiro in camera di consiglio fu deliberata;  
ad h. 17,00 circa la Corte e dà lettura della sentenza che si allega  
al presente verbale e in assenza dei procuratori delle parti.

Il relatore  
Ljz

CONTRIBUTO UNIFICATO

N. 1386/2016 RG

REGISTRAZIONE ESENTE  
878/2017



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
La Corte d'Appello di Bologna  
I sezione civile

SENTENZA CIVILE  
N. 878/2017  
depositata il 04 APR. 2017  
R.G. 1386/2016  
Cron. 2017/2017  
Rep. /

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Diego Di Marco	Presidente
dr. Mariapia Parisi	consigliere
dr. Melania Bellini	consigliere rel. est.

al termine dell'odierna discussione, sulle conclusioni della citazione e della memoria ex 183 comma VI n. CPC del convenuto nonché della memoria d'intervento del PM, pronuncia ex art.281 sexies CPC e 8 l. 25.III.1985 n. 121 questa sentenza

nella causa tra

~~\_\_\_\_\_~~ nata il 26.VI.1966 a Parma, ivi residente – attrice con gli Avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ del Fòro di Modena e ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ di Bologna, qui elettivamente domiciliata presso l'ultimo<sup>1</sup> –,

~~\_\_\_\_\_~~ nato il 21.V.1962 a Parma, ivi residente – convenuto costituito con gli Avv.ti ~~\_\_\_\_\_~~ a ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ del Fòro di Reggio Emilia, e ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ di Bologna,

<sup>1</sup> Procura in calce alla citazione

*Melania Bellini*

qui presso l'ultima elettivamente domiciliato<sup>2</sup> – e il  
**Pubblico Ministero** – intervenuto rappresentato dal  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello.

-----  
Conclusioni

Attrice:

"Ogni contraria istanza ed eccezione rejeta.

Dichiararsi efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del 14 gennaio 2013 con la quale il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano con sede in Modena ha dichiarato la nullità del matrimonio contratto in Parma il 26 giugno 1966 da [redacted] [redacted], nata a Parma il 26 giugno 1966 e da [redacted] [redacted] nato a Parma il 21 maggio 19862, a motivo dell'incapacità al consenso da parte del sig. [redacted] [redacted] a norma del can. 1095 nn. 2 e 3 del C.J.C."

Convenuto:

"1. Respingere in base ai principi del diritto di cui alle sentenze delle sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 16379-16380/2014 la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Emiliano in data 14 gennaio 2013-18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale della Rota Romana il 08/10/2013 con decreto impugnato da [redacted] [redacted], impugnazione respinta in data 06 Luglio 2015;

<sup>2</sup> Procura in calce alla comparsa di risposta 20.IX.2016

*Milani*

2. Con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nel caso la [redacted] intenda resistere in giudizio con mala fede o colpa grave;
3. Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario spese, e CPA come per legge".

Procuratore Generale:

"Dichiara di intervenire in causa e [...] chiede che, con l'accoglimento della richiesta come sopra avanzata, venga dichiarata efficace la sentenza canonica di nullità del matrimonio sopra indicato, con ogni conseguente pronuncia ed annotazione agli atti dello Stato Civile".

Motivi della decisione

Con citazione 23 Maggio 2016 [redacted] ha <sup>chiesto</sup> ~~chiesto~~ che, poiché ne ricorrono tutti i presupposti, sia dichiarata efficace nella Repubblica la sentenza canonica dichiarativa della nullità del suo matrimonio concordatario con [redacted], l'ha allegata insieme coi provvedimenti giurisdizionali ecclesiastici successivi di ratifica ed esecutività. 103

Il Requirente ha aderito alla domanda, ma il convenuto no, si è opposto invocando – in fatto – la lunga convivenza matrimoniale segnata anche dalla nascita di una figlia sette anni dopo il matrimonio e – in diritto – l'autorità della giurisprudenza di legittimità secondo la quale essa è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, siccome fonte di una situazione giuridica tutelata da norme ordinamentali anche di rango costituzionale, espressiva di una

*Autore*

volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito con cui è incompatibile l'esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge.

-----  
Il convenuto ha ragione.

Introdotta da lei allegante l'incapacità di lui al consenso, il processo ecclesiastico ha accertato il difetto a causa dell'omosessualità del marito che l'ha reso incapace di assumersi le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Ma dopo la celebrazione sono seguiti circa quattordici anni di convivenza, i primi sei-sette dei quali è certo che si sono estrinsecati in una condotta oggettiva coerente con la unione coniugale.

Prima che la disinclinazione eterosessuale del marito venisse allo scoperto, la coppia tra il 1996 e la nascita della figlia aveva una progettualità familiare perfettamente coerente col matrimonio perché la figlia non è stata un incidente del caso - non è contestato che sia stata cercata - e rappresenta presuntivamente un'oggettiva assunzione di consapevole responsabilità che, insieme al resto costituito da importanti momenti di condivisione domestica e della vita sociale coerente con l'alto ceto di appartenenza, dà corpo a una realtà che era un matrimonio, per imperfetto che fosse; solo dopo la nascita della figlia sembra essersi manifestato il sintomo della crisi con a fine dei rapporti intimi.

*Milano Belli*

Prima, i protagonisti – il marito in particolare – saranno anche stati tormentati da complesse dinamiche psicologiche ma che esse si fossero estrinsecate in una attitudine reciproca oggettivamente incompatibile col matrimonio e le sue regole sociali e giuridiche – e oggettivamente riconoscibile come tale – non è dimostrato.

La riprova della sostanziale tenuta del matrimonio almeno fino alla nascita della figlia è la versione dei fatti della stessa Tedeschi nella causa civile di separazione coniugale, dove riferisce di una solidarietà fatta di preoccupazione della salute dell'altro, di viaggi compiuti insieme, di condivisione delle spese e del raggiungimento assai in là negli anni della consapevolezza di come fosse realmente il marito.

Il convenuto invoca a ragione quella versione dei fatti della moglie, perché vi è delineata la vita coniugale, forse imperfetta, ma di certo non di facciata: di qui la sua rilevanza che, anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, rende tutelabile il rapporto dalle norme sull'ordinamento italiano per il complesso di responsabilità che ne sono consapevolmente e liberamente sorte<sup>3</sup>.

La domanda pertanto si rigetta, ma non c'è spazio per il 96 CPC in ragione della complessa situazione che, fatta di profili psicologici difficili a esplorarsi, esclude i presupposti soggettivi della norma.

Le spese seguono la soccombenza, senza nessun temperamento per il rigetto del 96 CPC, data la sua pochezza; si liquida il minimo dello scaglione indeterminabile in ragione della

<sup>3</sup> Cfr in tal senso per tutte SU sent. n. 16379 del 2014

*Andreas Bell*

semplificazione rappresentata dai pochi argomenti, dal materiale istruttorio solo documentale e dalla forma della decisione senza scritti difensivi finali.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza, la Corte rigetta la domanda dell'attrice e quella ex 96 CPC del convenuto; condanna l'attrice a pagare al convenuto € 3.972 più accessori legittimi di spese processuali.

Bologna, 4 Aprile 2017

Il Presidente

*Milioni Pelli es*

*[Signature]*



II FUNZIONARIO  
Anna Zannoli

*Segue SENTENZA N. 878/2017 RG. 1386/2016*

*La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 11808/2018 emessa in data 10/04/2018 e depositata in data 15/05/2018 così ha disposto*

*La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100, per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.*

*Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.*

*Così deciso in Roma il 10/04/2018.*

*Bologna, 30 maggio 2018*

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
*Ferruccio Vespa*